

## Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria

Contratto di conferimento dell'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione

tra

l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria con sede legale in Perugia, via Palermo, C.F. .94091990549, nella persona del legale rappresentante Dott Domenico Petruzzo di seguito denominato "Committente";

e

il Prof. Ing. Fabio Segaricci., residente a Perugia, codice fiscale SGRFBA49S17C990I di seguito denominato "Prestatore"; di seguito, congiuntamente, le "Parti";

#### Visto

Il provvedimento prot. n. 8373/C42 del 20/06/2013 con il quale il Dirigente dell'U.S.R. Umbria Domenico Petruzzo, ha determinato di conferire l'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dello stesso U.S.R. all'Ing. Fabio Segaricci, per le ragioni e con le modalità ivi indicate

## Visto

Il contratto prot. n. 9492/C42 del 11/07/2013 con il quale è stato conferito l'incarico di R.S.P.P., la cui scadenza era prevista al 31/12/2013

#### Considerato

Che lo spostamento degli uffici dell'U.S.R., dall'attuale sede di Via Palermo a quella di Via Carlo Manuali è prevista in via definitiva **a partire dal prossimo 15/09/2014**, così come risulta dal verbale della riunione che si è tenuta presso questo U.S.R. il 26/03/2014 e che pertanto è necessario procedere alla proroga del contratto sopra richiamato;

#### Preso atto

Che in data 14/07/2014 è stato pubblicato in G.U. il D.P.C.M. 11/02/2014 n. 98, recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

## Visto

l'articolo 8, lett. "s", del D.P.C.M. che individua l'articolazione dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria, strutturandolo con 4 uffici dirigenziali non generali;

#### Visto

l'articolo 31 comma 8 del T.U. sulla Sicurezza, che prevede espressamente la possibilità, per un'azienda con più unità produttive, di istituire un unico servizio di prevenzione e protezione e di designare un unico Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;

#### Visto

l'interpello n 1/2012, dove la Commissione per gli interpelli, nel dare indicazioni, ribadisce che un'azienda con più unità produttive può avvalersi di un unico Servizio di Prevenzione e Protezione e di un unico RSPP, essendo unico il datore di lavoro ed essendo la scelta e la designazione del RSPP obbligo per lui indelegabile ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera "b" del T.U. sulla Sicurezza;

#### Considerato

che a seguito di detta riorganizzazione l'Ambito Territoriale per la Provincia di Terni è individuato quale Ufficio IV dell'U.S.R. Umbria;

Si conviene e si stipula quanto segue

Le premesse al presente contratto costituiscono parte integrante dello stesso.

Il presente contratto conferisce l'incarico di RSPP in capo all'Ing. Fabio Segaricci, per l'intera articolazione dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria, così come individuata dal Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e costituisce l'unico documento efficace tra le parti e sostituisce ogni altro accordo scritto o intesa verbale.

Nel richiamare le clausole e le condizioni del contratto prot n. 9492/C42 del 11/07/2013 con il quale è stato conferito l'incarico di R.S.P.P, si precisa che i punti "Corrispettivo" e "Durata del contratto", in considerazione dell'eccezionalità della proroga, sono disciplinati a parte. A tal proposito si richiama l'attenzione su:

- I. quanto esposto nella determina sopra richiamata: "Che a causa della impossibilità materiale a determinare un capitolato tecnico per l'affidamento del servizio dovuta alla non conoscenza delle caratteristiche dei nuovi locali, e dovendo al tempo stesso assicurare gli adempimenti di legge anche nella fase transitoria, si debba ricorrere alla procedura prevista dall'articolo 125 del decreto legislativo 163/2006 codice degli appalti pubblici e nello specifico l'ipotesi prevista dal comma 10, lettera c) dell'articolo 125 sopracitato "prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria"
- le ragioni esposte in premessa, con riferimento al D.P.C.M. 11/02/2014 n. 98 (Riorganizzazione del M.i.u.r.), all' articolo 8 lett."s"di detto D.P.C.M., all'articolo 31 comma 8 del T.U. sulla Sicurezza, all'interpello n. 1/2012 della Commissione per gli interpelli.

Di seguito le clausole e le condizioni del contratto prot n. 9492/C42 del 11/07/2013 con il quale è stato conferito l'incarico di R.S.P.P, di interesse nel presente contratto di proroga.

"Il Committente con il presente accordo dà incarico al Prestatore, nella persona del Prof. Ing. Fabio Segaricci, che accetta, di Responsabile del Servizio di Prevenzione e di Protezione per la sede dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria di Perugia.

Il Prestatore dichiara di possedere capacità e requisiti professionali adeguati alla natura dei rischi presenti sui luoghi di lavoro e relativi alle attività lavorative, ai sensi e per gli effetti degli artt. 31 e 32 del Decreto Legislativo 81/08.

Il RSPP dovrà svolgere, nel solo ed esclusivo interesse del Committente, le attività proprie del servizio di Prevenzione e Protezione e di consulenza in materia di sicurezza sul lavoro, di seguito elencate, pena la risoluzione del contratto per inadempienza:

- individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità nei luoghi di lavoro, nel rispetto della normativa vigente, sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- definizione dell'organizzazione aziendale (Organizzazione interna, Preposti figure sensibili);
- elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive previste dall'art. 28, comma 2 del T.U. sulla Sicurezza, anche in collaborazione con le figure sensibili destinatarie di nomina formalizzata, di volta in volta individuate;
- istituzione e stesura, in collaborazione con i. responsabili aziendali, del Piano di Sicurezza redatto ai sensi dell'art. 4, D.Lgs: 626/94 e s.m.;
- aggiornamento del Piano di Sicurezza (valutazione del rischio) in seguito a nuove comunicazioni;
- assistenza nei rapporti con gli Enti Pubblici titolari dello stabile per gli interventi di adeguamento necessari;
- partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza sul lavoro ed alla riunione periodica prevista dall'art. 35 del T.U. 81/08.

## Obblighi e Responsabilità del Committente:

il Committente, tenendo presenti le necessità professionali del Prestatore per lo svolgimento dei compiti oggetto del presente contratto, dovrà collaborare con lo stesso, fornendogli tutte le notizie e le informazioni necessarie per la realizzazione dell'incarico

Il Committente dichiara di acconsentire a che il Prestatore possa usufruire di idonea ed adeguata documentazione e supporti tecnici tutte le volte che il Prestatore stesso lo riterrà necessario

Il Committente si impegna a fornire al Prestatore tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto.

Il Committente è altresì obbligato a tutto quanto disposto dall'art. 64 del T.U. 81/08

# Obblighi e Responsabilità del Prestatore:

Il Prestatore si impegna a svolgere tutte le attività oggetto del presente contratto personalmente ed in piena autonomia organizzativa

Il Prestatore, autorizzato dal Committente, si impegna ad effettuare gli interventi tecnico/giuridici richiesti ed in particolare a dare indicazioni per ottemperare alle disposizioni di legge oggetto del presente contratto.

Il Prestatore si impegna a rendere conto della propria attività svolta, ogni volta che il Committente riterrà opportuno chiedere chiarimenti

Il Prestatore si impegna a tenere informato il Committente sulle nuove normative o modifiche delle Leggi oggetto del presente contratto.

Il Prestatore non è responsabile, né civilmente né penalmente, se le informazioni ricevute dal Committente sono inesatte, incomplete, non esaustive o comunque non corrispondenti alle realtà operative.

Il Prestatore, nel dare indicazioni alle figure sensibili ed al personale, non è responsabile, né civilmente né penalmente, dell'operato svolto o da svolgere, se questo viene eseguito in difformità alle indicazioni fornite dal Prestatore stesso.

Il Prestatore non è responsabile, né civilmente né penalmente, di eventuali danni dovuti a ritardi, se gli stessi siano imputabili alla non fattiva collaborazione del Committente e dei suoi collaboratori

## Risoluzione del contratto.

Le parti hanno la possibilità di recedere dal contratto con preavviso di tre mesi da comunicare a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

#### Esclusioni

Sono esclusi dal presente contratto:

- Corsi di formazione ai dipendenti che saranno quantificati di volta in volta a seconda delle necessità;
- Progetti e relazioni di calcolo.
- Quanto non espressamente previsto nel presente contratto.

Per ogni controversia inerente alla esecuzione, interpretazione o risoluzione del presente contratto il Foro Competente sarà quello di Perugia.

Per quanto non previsto dal presente contratto, le Parti fanno esplicito riferimento alle norme di legge vigenti."

## Corrispettivo

Il corrispettivo annuo per le attività sopra precisate viene convenuto, in considerazione di quanto sopra esposto, in €. 2.500 + I.V.A. da computarsi su base annuale (Euro 2500 + I.V.A. compenso per un anno) da liquidarsi previa emissione di fattura elettronica, <u>in proporzione</u> al periodo di effettivo svolgimento dell'incarico —punto 3 della determina -.

#### Durata del contratto

Il contratto ha validità dal 01/05/2014 sino al 31/12/2014.

Dal 01/01/2015 si provvederà all'individuazione del RSPP previo esperimento del bando di gara.

Il Prestatore ha la facoltà di sospendere o risolvere il contratto nei casi di:

- mancato pagamento del corrispettivo pattuito
- modifiche sostanziali dello stesso che prevedano prestazioni attualmente non previste e comunque non quantificabili

dandone comunicazione scritta al Committente con i modi ed i tempi previsti dal punto "Risoluzione del contratto", senza che lo stesso possa chiedere il risarcimento danni di qualsiasi natura e tipo.

Il presente contratto, redatto in duplice copia, si compone di n. 5 fogli tutti numerati progressivamente da 1 a 5

Letto, confermato e sottoscripto

Il Dirigente dell'U.S.R./Umbria

Domenico Petrizzo

Il Consegnatario

Maura Rasimelli

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Fabio Segaricci